



# Informa

## Il Concordato Preventivo Biennale

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge "Delega al Governo per la riforma fiscale", un recentissimo decreto legislativo contenente disposizioni "in materia di procedimento accertativo" ha prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale.

Per l'applicazione del concordato l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta. La procedura può essere riassunta in fasi.

**Fase 1 - procedure informatiche di ausilio** - Entro il 15 marzo di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 30 aprile 2024.. **Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta** - Entro il 20 giugno (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP) vanno inviati i dati all'Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione l'invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato entro il 21 luglio 2024. **Fase 3 - formulazione della proposta** - La proposta di concordato è elaborata e comunicata

dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici entro il 25 giugno (quinto giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione la proposta di concordato è comunicata entro il 26 luglio 2024. La proposta è elaborata sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. **Fase 4 - adesione / diniego alla proposta** - Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 giugno (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31 luglio 2024. L'indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l'accesso al concordato. Possono accedere al concordato i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta: 1) ottengono un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8. È possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA; 2) non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni)

entro il termine di accettazione della proposta. **Effetti dell'accettazione della proposta**

- In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso. L'accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti: a) agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi; b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA. **Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato** - Il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare: 1) plusvalenze / minusvalenze; 2) redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali. **Reddito d'impresa oggetto di concordato**

- Il reddito d'impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare: 1) plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive; 2) redditi / quote di

redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali ovvero in società / enti. **Valore della produzione netta oggetto di concordato** - Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.

#### **Effetti del concordato ai fini IVA**

- L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

#### **Rilevanza delle basi imponibili concordate**

- Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che

aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.). I soggetti forfetari accedono al concordato in base alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA. **Cause di esclusione** - Non possono accedere al concordato i soggetti che: a) hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta; b) non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000). **Effetti dell'accettazione della proposta** - In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare gli importi

concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario. **Reddito oggetto di concordato** - Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge. **Rilevanza delle basi imponibili concordate** - I maggiori / minori redditi determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.

## Proroga versamento seconda rata acconto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2023, n. 244, il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". In particolare, all'articolo 4 del Decreto, viene stabilito il rinvio del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base al modello REDDITI 2023, relativo al 2022: 1) a favore

esclusivamente delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi non superiori a € 170.000,00; 2) per il solo periodo d'imposta 2023. Le somme interessate riguardano le seguenti imposte: a) IRPEF; b) cedolare secca; c) IVIE/IVAFE; d) imposta sostitutiva forfetari/minimi. Il versamento dovrà avvenire entro la data del 16 gennaio 2024, oppure in cinque rate

mensili, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sono esclusi dalla proroga del versamento i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi

**La tua impresa, i nostri servizi**

**FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA**

**ROVIGO**  
Viale del lavoro, 4  
0425.403505

**PORTO VIRO**  
Via Roma, 61  
+39 335 752 2670

**BADIA POLESINE**  
Galleria San Giovanni, 22  
0425.52262

seguici anche su:  
[www.impresero.it](http://www.impresero.it)

 